

ALL. "G1"

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE
3090630000

PROVINCIA DI PISTOIA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014
delibera n° del

SI NO

Parametri da considerare
per l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo primo superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti della Regione nonché da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate);
- 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli primo, secondo e terzo superiore al 38% al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
- 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai Titoli primo, secondo e terzo (fermo restando il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del T.U.E.L.);
- 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
- 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
- 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% del valore della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI NO

Si attesta che i parametri suindicati sono determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'Ente.

Pistoia, il2014

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. SSA BALDI LUIGI